



PROVINCIA
DI CHIETI

SETTORE 2

Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale


**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO PER LE STRADE PROVINCIALI
STAGIONE INVERNALE 2015-2016**

CAPITOLATO SPECIALE



INDICE

- Art. 1 – Generalità
Oggetto dell'appalto
La reperibilità
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Modalità di esecuzione
- Art. 4 – Depositi, mezzi d'opera e macchinari
- Art. 5 - Consegna delle prestazioni
- Art. 6 - Gestione della sicurezza
- Art. 7 - Assicurazione RCT / RCO e responsabilità
- Art. 8 - Subappalto
- Art. 9 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 10 - Tempi di esecuzione - Penalità
- Art. 11 - Pagamenti
- Art. 12 - Danni di forza maggiore
- Art. 13 - Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 14 - Corrispettivo
- Art. 15 - Definizione delle controversie
- Art. 16 - Trattamento dei dati



1. GENERALITÀ

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto contiene l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni per le fasi esecutive dei servizi riferiti alle operazioni invernali lungo le strade della Rete Viaria della Provincia di Chieti.

Tutti i servizi appaltati devono ritenersi servizi pubblici, quindi per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati da parte della Ditta aggiudicataria, nel qual caso l'Amministrazione Provinciale dovrà sostituirsi alla stessa nell'esecuzione del servizio, con diritto di risarcimento di eventuali danni e di rescissione del contratto.

1.1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade provinciali. Il servizio è suddiviso in lotti, come indicato nella Tabella seguente.

LOTTO	DENOMINAZIONE	km
1/1	Chieti	16,830
1/2	S. Giovanni Teatino	27,767
1/3	Villamagna	37,689
1/4	Ortona - Tollo	55,365
1/5	Roccamontepiano-Casalincontrada	22,039
1/6	Chieti Est	18,050
1/7	Roccamontepiano-Pretoro	8,909
1/9	Pretoro (Maielletta)	16,000
2/1	Casacanditella	20,520
2/2	Arielli	17,585
2/3	Canosa Sannita	13,530
2/4	Rapino	16,072
2/5	Palombaro – Bocca di Valle (ex Guardiagrele)	20,110
2/6	Palena – Lettopalena – Taranta Peligna	22,872
2/7	Bucchianico	11,836
2/8	Fara F. Petri	11,733
2/9	Casacanditella	13,071
2/10	Guardiagrele	19,052
2/11	Palena - Lama Dei Peligni	16,034
2/12	Palena – Stazione di Palena	27,049
2/13	Filetto	22,693
2/14	Vacri	17,329
2/15	Fara San Martino	22,739
2/16	Lama Dei Peligni – Civitella M.R.	22,167
2/17	Crecchio - Arielli	17,272
3/1	San Vito – Frisa	35,335
3/2	Orsogna - Sant'Eusanio del Sangro	22,994
3/3	Rocca S. Giovanni - Fossac. - S. M. Imbaro	54,169
3/4	Lanciano - Rocca S. Giovanni	28,432
3/5	Castel Frentano - Sant'Eusanio del Sangro	34,988
3/6	Poggiofiorito - Orsogna	28,948
3/7	Treglio	38,970
4/1	Casoli – Gessopalena - Lago di Casoli	25,856
4/2	Torricella - Gessopalena	14,163
4/3	Roccascalegna	22,163
4/4	Colledimacine - Torricella P.	11,992
4/5	Torricella P. - Colle Zingaro	4,781
4/6	Pennadomo	9,777
4/7	Montenerodomo – Torricella P.	7,892
4/8	Montenerodomo - Civitaluparella	9,580
4/9	Villa S.Maria - Montebello - Montelapiano	13,133
4/10	Pennadomo - Villa S.Maria	8,220
4/11	Fallo - Villa S.Maria - Pietraferrazzana	12,518
4/12	Civitaluparella - Fallo - Quadri	11,341

4/13	Giuliooli	9,933
4/14	Rosello – Borrello - Quadri	12,608
4/15	Rosello - Guado Liscia	8,556
4/16	Quadri – Pizzoferrato	12,069
4/17	Valle del Sole	6,846
4/18	Macchia Gravara – Gamberale - Pizzoferrato	7,764
4/19	Gamberale-Gamberale Stazione	10,700
5/1	Celenza sul Trigno	7,723
5/2	SP Trignina - Fresagrandinaria - San Salvo	10,589
5/3	Torrebruna – Celenza sul Trigno	3,743
5/4	Palmoli	14,402
5/5	Palmoli - Bivio Fresagrandinaria	13,136
5/6	Torrebruna - S. Giovanni Lipioni – bivio S.S. 650	12,525
5/7	Casalbordino – Pollutri - Scerni	22,197
5/8	Torino di Sangro - Casalbordino	18,093
5/9	San Salvo	10,323
5/10	San Salvo – Montafano - Cupello	17,541
5/11	San Salvo - Vasto	19,279
5/12	Carunchio - Torrebruna	14,450
5/13	Casalbordino – Villalf – Pollutri	17,467
5/14	Vasto - Vasto Marina - S.Salvo	8,340
5/15	Cupello – Monteodorisio- Scerni	17,525
5/19	Carunchi – Palmoli	15,852
5/20	Vasto – Cupello – F.V. Trigno	21,679
5/21	Scerni - Casalanguida	10,002
6/1	Montazzoli - Crocetta di Colledimezzo	10,937
6/2	Castiglione - Montazzoli	9,608
6/3	Colledimezzo	11,468
6/4	Perano - Tornareccio	15,450
6/5	Bomba	19,241
6/6	Monteferrante - Roio del Sangro	15,707
6/7	Casalanguida	8,082
6/8	Carpineto Sinello	19,694
6/9	Guilmi	10,614
6/10	Gissi	3,360
6/11	Furci	12,500
6/12	Gissi – Ponte Foce	12,778
6/13	Fondo Valle Treste	13,670
6/14	Liscia	18,774
6/15	Castelguidone	13,352
6/16	Templi Italici	12,350
6/18	Monte Pizzuto	10,924
6/19	Schiavi d'Abruzzo	7,811

Il servizio comprende l'insieme delle attività necessarie a mantenere **percorribile** il piano viario provinciale in presenza di eventi meteorologici, quali formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose.

In linea esemplificativa l'Impresa dovrà consentire, lungo le citate strade, il libero transito in qualsiasi condizione di innevamento, procedendo allo sgombero della neve, alla rimozione di piante o altro materiale trascinato dalla neve medesima in prossimità delle scarpate e lo spandimento di sale fornito dalla stazione appaltante, mediante apposite attrezzature spargisale, disposte su veicoli e mezzi della Ditta appaltatrice (trattamento antighiaccio).

Il sale fornito dalla stazione appaltante deve essere prelevato, dai luoghi di stoccaggio indicati dalla S.A., a cura dell'esecutore del servizio e caricato sul mezzo destinato al servizio medesimo ogni qualvolta le condizioni meteo lo richiedano.

In particolare il servizio consistente principalmente nelle seguenti lavorazioni:

- a) sgombero della neve mediante utilizzo di adeguati automezzi (spazzaneve con lame, turbina, pala meccanica gommata, trattore con lama etc..) e dispositivi omologati, condotti da operatori in possesso dei requisiti necessari per la conduzione degli automezzi stessi;

- b) carico, trasporto e spandimento sale, mediante l'utilizzo di adeguati automezzi muniti di spandisale omologati e condotti da operatori in possesso dei requisiti necessari per la conduzione degli automezzi stessi;
- c) abbattimento crostoni ghiacciati ed eventuale asportazione di ghiaccio dal piano viabile;
- d) ogni altro apprestamento, nolo e onere occorrente per garantire il servizio di che trattasi.

La Provincia di Chieti si riserva la facoltà, a seguito di variazioni della lunghezza dei vari tronchi stradali (es: aperture al traffico di nuove tratte e /cessioni di strade) di aumentare o diminuire la quantità delle prestazioni richieste nei limiti consentiti dalla normativa.

1.2 La reperibilità

Per l'affidamento del servizio in oggetto è richiesta la immediata reperibilità del personale e dei mezzi. A tal fine è fatto obbligo all'appaltatore di intervenire all'interno del lotto e di avviare il servizio entro **30 minuti** dalla chiamata. In caso di ritardo nell'avvio del servizio che si ripeta per tre volte si procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'appaltatore.

2. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio verrà appaltato mediante affidamento diretto attraverso la compilazione di un Piano di Intervento per lo Sgombero Neve.

Per lo svolgimento del servizio sarà corrisposto un compenso calcolato sulla base dell'elenco prezzi allegato, da assoggettarsi a ribasso percentuale.

La durata dell'appalto decorre dalla data di consegna del servizio e cesserà il giorno 15 del mese di maggio successivo alla stagione invernale.

Per il lotto n. 1/9 - Pretoro (Maielletta), costituito dalla S.P. n. 220 ex S.S. 614 Della Maielletta di km 16+000, all'esito di specifica procedura di gara, sarà riconosciuto alla ditta un compenso forfettario a corpo su base mensile corrispondente ad € 26.000,00= + Oneri + IVA da decurtarsi in ragione del ribasso offerto in sede di consultazione.

3. MODALITA' di ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa, televisivo, Internet o trasmesse via fax da parte della Provincia o della Prefettura.
2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad intervenire con sollecitudine, con zelo e diligenza, in qualsiasi ora del giorno e della notte, in giorni festivi o feriali, d'intesa con l'Agente Coordinatore di Zona, ogni qualvolta venga accertata da parte dell'appaltatore medesimo la necessità di intervento, sia per lo sgombero della neve che per il trattamento antighiaccio o per fronteggiare abbondanti e grandi "brinate" e ad attivare, di conseguenza, le azioni che riterrà più opportune per consentire un sicuro transito dei veicoli sulle suddette strade.
3. Lo spandimento di sale, trattandosi di intervento preventivo, dovrà essere eseguito ogni volta si abbiano a temere pericolosi abbassamenti di temperatura diurna o notturna capaci di favorire la formazione di ghiaccio; in particolare si dovranno prevenire le gelate notturne, fatta salva la necessità di tenere sotto controllo anche di giorno i tratti di strada esposti a Nord o comunque in località poco soleggiate, e qualsiasi tratto stradale qualora le temperature minime siano prossime ai zero gradi centigradi.
4. La sicurezza dei tratti di strada oggetto del servizio non dovrà essere compromessa dall'esecuzione del servizio stesso. La viabilità dovrà essere consentita in qualsiasi momento e in entrambi i sensi, su tutte le strade provinciali.
5. La stazione appaltante si riserva la prerogativa di stabilire le priorità d'intervento e coordinare gli interventi, fatta salva l'autonomia dell'Impresa aggiudicataria sulla organizzazione del servizio.

6. Allo scopo di consentire alla stazione appaltante una costante informazione sullo stato delle strade di pertinenza e, al contempo, il coordinamento degli interventi sulle stesse, l'appaltatore, dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi degli autisti con relativo numero di telefono cellulare e quello di un referente sempre reperibile. Tali numeri di reperibilità saranno trasmessi anche alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Polizia Stradale, ai Vigili del Fuoco, alla Forestale, che potranno rispettivamente fare delle comunicazioni o richieste di intervento direttamente all'Impresa Appaltatrice e al Responsabile del Servizio.

7. La stazione appaltante, dal canto suo, comunicherà i nominativi dei propri funzionari e Capi-Cantonieri, indicando l'orario di servizio ed eventuale reperibilità di ogni dipendente; prima della consegna del servizio l'appaltatore e i detti funzionari provvederanno a concordare una linea unitaria d'azione e l'appaltatore sarà inoltre edotto sulle problematiche e sui precedenti relativi ad ogni strada, al fine di ottimizzare l'organizzazione del servizio. Le indicazioni operative sopra riportate potranno essere variate dalla Provincia di Chieti in modo espresso per lo specifico evento nevoso, in base alla sua prevista intensità.

Su specifica richiesta della Stazione Appaltante, in caso di particolari necessità, l'Appaltatore è obbligato ad effettuare il servizio ed impiegare temporaneamente i mezzi operativi (spargisale e sgombraneve) anche in altri lotti per fronteggiare situazioni non prevedibili.

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve dovrà essere spazzata, per l'intera larghezza della carreggiata stradale, a prescindere dalla larghezza della lama in uso.

Il servizio dovrà essere svolto con un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento dell'attività da effettuare ed in ossequio alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni di spazzatura dovranno avvenire con la lama sufficientemente abbassata così da consentire l'asportazione di neve o ghiaccio nel modo più idoneo per ridurre il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti in condizioni di sicurezza.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nello spargimento dei materiali antighiaccio, il Responsabile del Servizio d'intesa con il Geometra Capo Distretto e l'Agente Coordinatore di Zona provvederà all'applicazione delle penali previste all'Art. 10.

Per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione e fornitura che forma oggetto del presente CSA è assolutamente vietato all'Appaltatore ricorrere all'impiego di personale dipendente della Provincia di Chieti o impiegato presso l'ente in qualsivoglia forma.

Relativamente al lotto n. 1/9 - Pretoro (Maielletta) per eliminare i pericoli e rendere sempre transitabili le strade e per garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza e l'impiego sul luogo di personale proprio pari ad almeno n. 5 unità di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Nel periodo di scarso innevamento il personale messo a disposizione dovrà rendersi disponibile per la effettuazione dei lavori stradali connessi al servizio neve secondo le direttive che saranno impartite dai responsabili della Provincia.

Sempre per il lotto 1/9 - Pretoro (Maielletta), la ditta per lo svolgimento del servizio in oggetto utilizzerà i mezzi spazzaneve di proprietà della Provincia di Chieti di seguito elencati:

- FENDT 930 AGCO targa AEB 383
- FRESIA F90 ST TURBINA targa AGA 336
- FRESIA F90 L TURBINA targa AAC 828
- Pala CASE 695

La Provincia di Chieti si impegna a consegnare i mezzi revisionati, in buone condizioni meccaniche e attrezzati per poter svolgere il servizio di che trattasi; muniti di contratto di assicurazione e della tassa di circolazione.

I mezzi di proprietà della Provincia, dotati di sistema di geo-localizzazione GPS, saranno messi a disposizione dell'operatore privato con Contratto di comodato d'uso previo riconoscimento da parte della Impresa affidataria della

loro idoneità e perfetto stato di conservazione e manutenzione, con divieto per l'operatore di manomettere il mezzo e con l'impegno di restituire lo stesso, alla scadenza, in perfette condizioni.

Su specifica richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà munire i mezzi di idoneo sistema di geo-localizzazione GPS a proprie spese.

4. DEPOSITI, MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

Per affrontare le criticità dovute ai fenomeni atmosferici della stagione invernale l'Appaltatore deve mettere a disposizione per ogni lotto, nel periodo compreso tra l'affidamento del Servizio e il giorno il 15 del mese di maggio successivo alla stagione invernale, almeno:

un mezzo a spinta (trattore agricolo, autocarro, pala meccanica, terna gommata) di potenza, che deve risultare espressamente dal libretto di circolazione in dotazione, non inferiore a **80 Hp, attrezzato con lama o vomere omologate** per il servizio di sgombero neve preventivamente approvato dall'Ente sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche.

un mezzo spargisale, con potenza minima di 80 Hp., che deve risultare espressamente dal libretto di circolazione in dotazione, attrezzato con spargitore con capacità minima di **q.li 10,00** idoneo allo scopo e comunque preventivamente approvato dall'Ente sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche.

Si precisa che il mezzo a spinta attrezzato con lama o vomere omologate potrà essere dotato anche di attrezzatura spargisale con capacità minima di **q.li 10,00** (cosiddetto **mezzo promiscuo**).

Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento in piena e perfetta efficienza ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 nonché del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Gli automezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature (Art. 58, comma 2/b del predetto D.Lgs. n. 285/92).

L'Appaltatore dovrà controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare; grava inoltre sull'Appaltatore l'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovesse essere posto fuori uso da guasti od incidenti con altri dello stesso tipo, senza, per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari.

L'Appaltatore deve disporre di strutture dove ricoverare i mezzi per lo svolgimento del servizio entro un raggio massimo di 10 Km dal lotto assegnato.

I mezzi summenzionati dovranno svolgere la loro azione sulle tratte di strade provinciali di propria competenza con partenza dai luoghi indicati come ricoveri e devono essere muniti di catene da neve, gancio e corda di traino, lampeggiante sulla cabina, cassetta pronto soccorso.

I mezzi da mettere a disposizione della Provincia di Chieti per le operazioni di manutenzione invernale, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, dovranno essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata installazione di apposita attrezzatura per lo spargimento di sale.

Tutti i veicoli impiegati dovranno essere abilitati ai sensi del Codice della Strada.

I mezzi dovranno essere adibiti esclusivamente per il servizio lungo le strade provinciali e non potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti pubblici e/o privati;

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio di sgombero neve, salatura antighiaccio o salatura preventiva, deve sempre avere la piena disponibilità dei mezzi richiesti, restando inteso a tale proposito che in caso di mancanza ingiustificata di una o più macchine operatrici, verranno applicate le penali previste nell'Art. 10.

L'elenco dei dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n. di telaio, etc.) assicurazioni ed elenco del personale impiegato dovrà essere consegnato all'atto della consegna del servizio.

Tutti i mezzi dovranno essere collegati fra loro e con la sede operativa dell'Appaltatore mediante telefoni cellulari del gestore telefonico che assicuri la copertura della zona di intervento; sarà onere dell'Appaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi per tutti gli eventuali turni di lavoro. Le generalità di tutti i conducenti dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante, così come quelle del responsabile del coordinamento servizio designato dall'Appaltatore.

I mezzi dovranno essere della potenza adeguata al tipo di servizio e comunque di potenza minima richiesta come specificato nelle rispettive voci di Elenco Prezzi rimanendo la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti stradali oggetto del presente appalto.

La Provincia di Chieti per lo svolgimento del servizio, si riserva, di mettere a disposizione secondo le esigenze e necessità del momento i mezzi spazzaneve a turbina di sua proprietà.

Per il lotto 1/9 - Pretoro (Maielletta) l'Appaltatore deve mettere a disposizione un mezzo a spinta di potenza, che deve risultare espressamente dal libretto di circolazione in dotazione, non inferiore a 100 Hp con quattro ruote motrici, attrezzato con lama o vomere omologate per il servizio di sgombero neve e attrezzatura spargisale con capacità minima di q.li 10,00.

5. CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio della prestazione, e data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, potrà essere impartita subito dopo l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto ed in pendenza della stipula del contratto.

In particolare per le prestazioni dei Servizi resta stabilito che il termine per l'ultimazione della stagione invernale è fissata al giorno 15 del mese di maggio successivo alla stagione invernale.

Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorre per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi.

6. GESTIONE DELLA SICUREZZA

Sulla base dell'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il (D.U.V.R.I.). Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore potrà, presentare alla Stazione Appaltante, prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio in appalto sulla base della propria esperienza, integrazioni al documento unico di valutazione dei rischi; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti dei prezzi stabili in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Provincia di Chieti, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'Art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006.

7. ASSICURAZIONE RCT / RCO E RESPONSABILITA'

L'Appaltatore ha l'**OBBLIGO** di stipulare una specifica polizza di assicurazione R.C.T. in dipendenza dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato e loro pertinenze. Tali assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dalla Provincia di Chieti a causa di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi.

La polizza R.C.T. deve prevedere la copertura, in particolare, per eventuali danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi, durante tutto il periodo contrattuale e su tutti i tratti di strada costituenti il lotto assegnato, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative per la sicurezza della

circolazione e la stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio.

E' da intendersi che qualsivoglia richiesta risarcitoria in tal senso verrà imputata all'Appaltatore.

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00

R.C.O.

- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00

Tutti i mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per l'impiego di macchina operatrice sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come precedentemente specificato.

Le polizze dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante all'atto della stesura del verbale di consegna delle prestazioni.

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Chieti anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

La mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Per i Lotti di Intervento in affidamento la polizza R.C.T. dovrà avere massimali non inferiori ai seguenti:

- catastrofe Euro 500.000,00
- per persona Euro 500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 500.000,00

8. SUBAPPALTO

Data la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto assoluto di qualsiasi cottimo o subappalto, pena la revoca immediata del servizio. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

9. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a. Trasmettere alla Stazione Appaltante entro gg. 10 (dieci) dall'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle attività del servizio il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza);

b. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende Industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e

sindacale. Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore dei lavori é tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme contenute nella Legge n. 55/90 e s.m.i. e ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione del Contratto, in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

c. Comunicare i nominativi dei RESPONSABILI reperibili, che coprono l'intero arco delle 24 ore del servizio sgombero neve e antighiaccio e relativo recapito telefonico dello stesso oltre ad un numero di FAX o un indirizzo email, per avere riferimenti utili nel caso di qualsiasi necessità e/o imprevisti.

d. osservare, durante l'esecuzione dei lavori, le prescrizioni del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Qualora ciò non avvenga, il Direttore del Contratto può disporre, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006.

e. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Provincia di Chieti. L'Appaltatore assumerà a proprio carico le conseguenze delle eventuali infrazioni dei suoi dipendenti a leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore sulle strade, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente.

Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare alla Direzione del Contratto le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal lotto di propria competenza.

Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare alla Provincia di Chieti da tale omissione. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.

10. TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA'

Al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, gli automezzi e le attrezzature previste per ciascun tratto di strada dovranno essere ubicate, per il periodo compresa fra la data dell'affidamento e il giorno 15 del mese di maggio successivo alla stagione invernale, in luoghi di ricovero tali da garantire tempi di intervento non superiori a 30 minuti dal momento in cui il personale tecnico provinciale dispone l'attivazione dell'intervento. A tal fine la Provincia chiederà l'indicazione dei punti di parcheggio/ricovero dei mezzi.

Eventuali ritardi nei tempi di intervento verranno annotati e costituiranno motivazione di sanzione nei confronti della ditta appaltatrice.

L'Appaltatore, ricevuta la consegna, ed indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, dovrà dare immediatamente corso al servizio richiesto.

La Provincia di Chieti applicherà le penali nei seguenti casi:

a. In caso di ritardato o mancato intervento, nell'esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti di salatura antigelo contenuto tra i 30 minuti e i 60 minuti, successivi rispetto al momento del regolare inizio del servizio, comporterà una penalità pari a **Euro 150,00** per ogni mezzo ed il rimborso di tutti gli eventuali danni cagionati a terzi e le maggiori spese sostenute dalla Provincia di Chieti per la messa in sicurezza delle strade costituenti il lotto. Dopo tale termine l'appaltatore verrà considerato assente.

b. In caso di mancato intervento dei mezzi e/o del personale verranno applicate le seguenti penali:

- per il primo mancato intervento **Euro 300,00** per ogni mezzo;
- per il secondo mancato intervento **Euro 400,00** per ogni mezzo;
- per il terzo mancato intervento **Euro 500,00** per ogni mezzo.



In caso di ritardo e/o mancato inizio degli interventi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto potrà provvedere direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese, oltre all'applicazione delle penali previste.

Il ritardo e/o mancato inizio degli interventi sarà considerato grave inadempienza.

c. In caso di accertata non conformità dei mezzi e del loro allestimento alle prescrizioni del Capitolato, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto provvederà all'esecuzione dei servizi a mezzo di altre ditte addebitando le spese all'Appaltatore stesso, oltre all'applicazione della penale di Euro 300,00 per ogni automezzo non conforme.

In caso di addebito di tre gravi inadempienze che saranno contestate all'Appaltatore, la Provincia di Chieti si riserva la facoltà di procedere alla rescissione in danno del Contratto.

Il pagamento delle penali non esime l'Appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le suddette penali sono cumulabili e saranno detratte, in prima istanza, dal compenso forfettario fisso.

In caso di ripetute gravi inadempienze che saranno contestate con apposito Ordine di Servizio, si procederà per "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto" e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

11. PAGAMENTI

Il servizio sarà valutato secondo le disposizioni dell'allegato elenco prezzi ed in base ai rapporti giornalieri (vedi allegato B) neve/sale redatti dal Sorvegliante dell'Ente (Capo cantoniere) e controllati dal Direttore del Contratto.

Per la liquidazione dei lavori svolti, l'impresa appaltatrice è tenuta ad emettere fatture mensili, da far pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello dell'espletamento del servizio. In difetto non si procederà al pagamento.

12. DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es: danni alla segnaletica a seguito di incidenti, etc.).

13. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora si verificano danni alle persone od alle cose, imputabili a negligenza nello svolgimento del servizio, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Provincia di Chieti ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

14. CORRISPETTIVO

Le prestazioni appaltate sono omnicomprendenti di tutto quanto necessario per l'effettuazione del Servizio sgombero neve e trattamento antigelo a perfetta regola d'arte e per la totale durata della stagione invernale indicata in precedenza e saranno liquidate in base ai lavori effettivamente eseguiti.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, movimentazione, protezione, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e la retribuzione (stipendio) secondo il relativo CCNL di appartenenza;
- c) per i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- d) per i lavori/servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- e) per la sicurezza: ogni onere relativo.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Provincia di Chieti e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto delle prestazioni, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro Competente sarà quello di Chieti.

16 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs.n.196/03, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, dalla Provincia di Chieti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Chieti



Allegato 1.

CORRISPETTIVO NOLI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 2015/2016 :

COMPENSO FORFETTARIO		IMPORTO
ART. 1 - Compenso forfettario fisso per l'intera stagione invernale relativo al singolo LOTTO operativo - Tale compenso verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto contrattuale.		0
SERVIZIO	TIPOLOGIA MEZZI	COMPENSO
<p><i>ART. 2 - Compenso orario per operazioni di sgombero neve per ora di effettivo servizio effettuato con mezzo a spinta quale pala meccanica, ferna gommata, trattore agricolo, dotati di lama o vomere. Il nolo si intende per macchina funzionante già nella stessa zona assegnata (tratto stradale) e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse. Inoltre, in essi sono compresi il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quando necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonché le quote d'ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Impresa e gli oneri per la sicurezza.</i></p>	a) Per mezzi di potenza compresa fino a 80 HP	Euro 55,00
	b) Per mezzi di potenza compresa da 81 HP a 100 HP	Euro 60,50
	c) Per mezzi di potenza compresa da 101 HP a 150 HP	Euro 66,00
	d) Per mezzi di potenza oltre 150 HP	Euro 69,30
<p><i>ART. 3 - Compenso orario per operazioni di sgombero neve ovvero caricamento neve e sale per ora di effettivo servizio effettuato con mezzo dotato di pala caricatrice. Il nolo si intende per macchina funzionante già nella stessa zona assegnata (tratto stradale) e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse. Inoltre, in essi sono compresi il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quando necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonché le quote d'ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Impresa e gli oneri per la sicurezza.</i></p>	a) Per mezzi di potenza compresa fino a 80 HP	Euro 49,50
	b) Per mezzi di potenza compresa da 81 HP a 100 HP	Euro 55,00
	c) Per mezzi di potenza compresa da 101 HP a 150 HP	Euro 60,50
	d) Per mezzi di potenza oltre 150 HP	Euro 62,70
<p><i>ART. 4 - Compenso orario per operazioni di sgombero neve per ora di effettivo servizio effettuato con mezzo a spinta quale autocarro dotato di lama o vomere disponibile in ordine di marcia con attrezzo da neve installato. Il nolo si intende per macchina funzionante già nella stessa zona assegnata (tratto stradale) e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse. Inoltre, in essi sono compresi il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quando necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonché le quote d'ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali, l'utile dell'Impresa e gli oneri per la sicurezza.</i></p>	a) Per mezzi di potenza fino a 120 HP	Euro 73,26
	b) Per mezzi di potenza oltre 120 HP	Euro 80,19
	a) Per mezzi di potenza fino a 120 HP (Con autocarro a trazione integrale)	Euro 81,40
	b) Per mezzi di potenza oltre 120 HP (Con autocarro a trazione integrale)	Euro 89,10
<p><i>ART. 5 Compenso orario per servizio di spargimento sale effettuato con l'utilizzo di idonea attrezzatura installata su mezzo a spinta quale autocarro</i> Dal prezzo è ESCLUSA la fornitura di sale che sarà interamente messo a disposizione dall'Amministrazione appaltante, franco autorimessa provinciale ubicata all'interno del Lotto di competenza.</p>	Autocarro	Euro 71,50

<p>ART. 6 – <i>Compenso orario per servizio di spargimento sale effettuato con l'utilizzo di idonea attrezzatura installata su mezzo a spinta quale pala meccanica, terna gommata, trattore agricolo. Dal prezzo è ESCLUSA la fornitura di sale che sarà interamente messo a disposizione dall'Amministrazione appaltante, franco autorimessa provinciale ubicata all'interno del Lotto di competenza.</i></p>	<p><i>Pala meccanica, terna gommata, trattore agricolo.</i></p>	<p><i>Euro 60,50</i></p>
<p>ART. 7 - <i>Compenso orario per operazioni di sgombero neve per ora di effettivo servizio effettuato con utilizzo di Turbina</i> <i>Il nolo si intende per macchina funzionante già nella stessa zona assegnata (tratto stradale) e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse. Inoltre, in essi sono compresi il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonché le quote d'ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Impresa e gli oneri per la sicurezza.</i></p>	<p><i>Turbina</i></p>	<p><i>Euro 143,00</i></p>
<p>ART. 8 - <i>Detrazione al Compenso orario per operazioni di sgombero neve o spargimento sale di cui agli articoli precedenti, valutato per ora di effettivo servizio nel caso in cui lo stesso sia effettuato con utilizzo di mezzi di proprietà della Provincia di Chieti gestiti in comodato d'uso temporaneo. Si intendono comunque a carico della Impresa le spese di carburante, energia elettrica, lubrificanti, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine, i pezzi di ricambio che si rendono necessari nel periodo di utilizzo dei mezzi in comodato.</i></p>		<p><i>30%</i></p>
<p>ART. 9 - <i>Detrazione al Compenso orario per operazioni di spargimento sale di cui agli articoli precedenti, valutato per ora di effettivo servizio nel caso in cui lo stesso sia effettuato con utilizzo di spargisale di proprietà della Provincia di Chieti montato su automezzo di proprietà della ditta. Si intendono comunque a carico della Impresa le spese di carburante, energia elettrica, lubrificanti, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine, i pezzi di ricambio che si rendono necessari nel periodo di utilizzo dei mezzi in comodato</i></p>		<p><i>10%</i></p>

